

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza-ordinanza n. 27/2018/RIS depositate in data 27/11/2018

**RICORSO:** annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Elenco delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2018, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT, nella parte in cui include tra gli "enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali" le Federazioni sportive ricorrenti. Presentazione dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia dell'elenco, nonché di sospensione del giudizio per rimessione, alla Corte di Giustizia dell'U.E., di nuovi quesiti interpretativi pregiudiziali rispetto a quelle già presentati all'attenzione del Giudice europeo con le sentenze-ordinanze delle Sezioni riunite nn. 31 e 32/2017/RIS.

### **RICORRENTI:**

Federazione italiana canottaggio (F.I.C.), Federazione italiana tiro a volo (F.I.T.AV.), Federazione italiana scherma (F.I.S.), Federazione italiana baseball softball (F.I.B.S.), Federazione italiana di atletica leggera (F.I.D.A.L.), Federazione italiana tiro con l'arco (F.I.TI.ARCO), Federazione italiana sport rotellistici (F.I.S.R.), Federazione italiana cronometristi (F.I.Cr.), Federazione italiana Badminton (F.I.Ba.), Federazione italiana pentathlon moderno (F.I.P.M.), Federazione italiana tennistavolo (F.I.T.eT.), Federazione italiana hockey (F.I.H.), Federazione italiana ginnastica d'Italia (F.G.I.), Federazione italiana taekwondo (F.I.TA.), Federazione italiana canoa kayak (F.I.C.K.), Federazione italiana pesistica (F.I. PE.), Federazione italiana sci nautico e wakeboard (F.I.S.W.), Federazione italiana motonautica (F.I.M.), Federazione italiana discipline con armi sportive da caccia (FIDASC), Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (F.I.J.L.K.A.M.), Federazione italiana giuoco handball (F.I.G.H.), Federazione pugilistica italiana (F.P.I.), Federazione italiana triathlon (F.I.Tri.).

### **RESISTENTE:**

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

**CON L'INTERVENTO:** Procura generale presso la Corte dei conti, parte necessaria interveniente.

**QUESTIONE RISOLTA:** in presenza di un finanziamento pubblico "prevalente" (ovverosia maggioritario o preponderante), sarebbe assai difficile per l'ente negare di dipendere, sul piano finanziario, dall'Amministrazione pubblica e conservare concreti margini di manovra per portare a termine, in autonomia, la propria politica istituzionale.

**Conforme:** cfr. **SS.RR.**, sent. n. 12/2015/RIS; **Cass.**, SS.UU., n. 12050/2017.

## PRINCIPIO DI DIRITTO

Nella presente pronuncia, le Sezioni riunite hanno chiarito che è <<vero...che il nuovo SEC 2010 non prevede più la necessità di un "*finanziamento pubblico prevalente*" per poter qualificare una istituzione privata senza fine di lucro come "*amministrazione pubblica*", ma ciò allo scopo pratico di ottenere un ampliamento dell'ambito dei soggetti rientranti nel settore pubblico (S13), dimodoché, oltre alle Federazioni ricorrenti, anche altre Federazioni sportive con margini di autonomia finanziaria maggiore potrebbero oggi rientrare nel novero delle Pubbliche amministrazioni, se suffragate da specifici indicatori sintomatici di un potere di indirizzo pubblicistico sulle istituzioni private, tra i quali, comunque, figura "il grado di finanziamento">>, che si distingue, a sua volta, in <<finanziamento "*principale*" e

**finanziamento “prevalente”>>, per cui <<solo in presenza di un finanziamento pubblico “principale”...sarebbe ancora possibile per l’ente dimostrare di conservare una significativa capacità di determinazione della propria politica generale o del programma di attività istituzionale nonostante i possibili condizionamenti pubblici esterni>>.**

**Il Supremo Consesso contabile ha, poi, respinto <<anche la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea...sia delle questioni interpretative pregiudiziali già formulate con le sentenze-ordinanze...nn. 31 e 32 del 2017, sia dei nuovi quesiti prospettati nel ricorso>>, in quanto <<sono da ritenere del tutto sovrapponibili a quelle sollevabili nel presente giudizio>>.**

## ABSTRACT

Nel ricorso congiunto, presentato dalle ventitré Federazioni sportive ricorrenti, le Sezioni riunite hanno ravvisato un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., in forza delle ragioni di opportunità individuate nella condizione comune, relativa al riscontro oggettivo dettato dalla circostanza che la maggioranza delle entrate iscritte al bilancio era costituita da contribuzioni provenienti dal CONI.

Il Collegio giudicante si è spinto, sul punto, ad indagare la natura e la portata della fattispecie processuale del litisconsorzio facoltativo, evidenziando come lo stesso <<*può anche non fondarsi su un vincolo di connessione materiale fra più cause per l’oggetto o per il titolo (cd. litisconsorzio facoltativo proprio), essendo sufficiente l’esistenza di un rapporto di mera affinità fra esse, dato anche da un punto di diritto controverso la cui risoluzione sia necessaria per la decisione (cd. litisconsorzio facoltativo improprio)*>>.

Dal punto di vista sostanziale, il giudice contabile ha ritenuto, inoltre, di trattare l’istanza cautelare di sospensione degli effetti dell’atto impugnato con la questione principale della sussistenza del controllo pubblico, esercitato dal CONI, sulla capacità di determinare la politica generale ovvero l’assetto programmatico delle Federazioni interessate dal giudizio.

A tal riguardo, il Collegio decidente, facendo riferimento alla differenziazione concettuale tra le nozioni di finanziamento principale e di quello prevalente, ha sancito il rigetto dell’istanza cautelare alla luce dell’accertamento di un finanziamento pubblico prevalente, comportante, pertanto, la dipendenza della politica istituzionale dell’ente dagli indirizzi e dalle scelte dell’amministrazione pubblica finanziatrice.

Infine, le Sezioni riunite hanno, altresì, respinto la richiesta della rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sia sui quesiti già formulati con le sentenze-ordinanze nn. 31 e 32 del 2017, sia sui nuovi quesiti contenuti nel ricorso delle Federazioni sportive, in quanto sovrapponibili nella sostanza ai primi.